



Titolo

Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – rilevanza delle condotte successive – assenza di elementi di reale resipiscenza – insussistenza delle attenuanti

Descrizione

In assenza sia di elementi fattuali oggettivamente riscontrabili denotativi di un genuino pentimento da parte dell'autore del comportamento che costituisce illecito disciplinare sia di iniziative concrete assunte dalla società sportiva, presso la quale il predetto è tesserato, finalizzate ad elidere le conseguenze dell'accaduto e a manifestare pubblicamente la propria dissociazione da comportamenti posti in essere, non vi è luogo per l'applicazione di alcuna circostanza attenuante, sia di quelle specificamente enumerate dall'articolo 13 C.G.S. sia di quella a contenuto generico di cui al comma 2 del predetto articolo 13, secondo il quale *"gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della pena"*. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, altresì, che non potesse neppure assegnarsi rilievo, ai fini della diminuzione della sanzione in concreto irrogabile, alla eventuale richiesta di scuse, non accompagnata da una genuina e riscontrabile resipiscenza, ma verosimilmente finalizzata solo ad evitare le conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento sportivo con riguardo ad atti e comportamenti in contrasto con le proprie prescrizioni).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0020/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 13, comma 1 e comma 2 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0020 CFA del 18 agosto 2025 (PR-Sig. Aureljan Mitrusi- A.S.D. Fegino 1973)